



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI

PRAP SICILIA
N. Prot. 56946- OR/III
Palermo, 28/06/2016

90128 Palermo
Viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555
Tel. (091)7799111 Telefax (091)7799400
E-mail: pr.palermo@giustizia.it

Posta elettronica

Alle Segreterie regionali delle OO.SS. Comparto Sicurezza

- **S.A.P.Pe.** Piazza Savatteri Castelli, 25 92100
(FAX n° 0922/605693)

E-mail: sappesicilia@libero.it

AGRIGENTO

- **O.S.A.P.P.**

Via San Michele n° 14 95131 (FAX n° 095/8267291)

E-mail: segreteriaact@osapp.it

CATANIA

- **U.I.L.P.A. Polizia Penitenziaria**

Via Nausica, 53 91100 (FAX n° 0923/872590)

E-mail: sicilia@polpenuil.it

TRAPANI

- **Si.N.A.P.Pe**

E-mail: segnazsinappesicilia@virgilio.it

- **C.I.S.L. F.N.S.** Via Marchese di Villabianca n° 111 90143

E-mail: fns.sicilia@cisl.it

PALERMO - - -

- **U.S.P.P.**

Via Tripoli, 11 90138 (Fax n° 091584416)

E-mail: sicilia@uspp.it

PALERMO

- **C.G.I.L.-F.P./P.P.**

Via Casella, 7 90145 (FAX n° 091/6813152)

E-mail: fp@cgilsicilia.it

PALERMO

- **F.S.A. (C.N.P.P.)**

E-mail: cnpp.sicilia@gmail.com

Oggetto: Protocollo Regionale di Intesa - Continuazione lavori di rivisitazione - Convocazione

Come concordato nel corso dell'incontro del 22 giugno u.s., codeste OO.SS. sono convocate presso questo Provveditorato il giorno **1 luglio 2016**, alle ore **10.00** per continuare i lavori di rivisitazione del Protocollo Regionale d'Intesa a partire dall'art. 7 "Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale. Impiego nei servizi. Turni festivi, pomeridiani e notturni".

Si trasmette il verbale dell'incontro del 22 giugno 2016 nonché la bozza del P.I.R. con le modifiche concordate in quella sede relativamente agli artt. 1...6.¹

Distinti saluti.

IL PROVVEDITORE
Gianfranco De Gesu

¹ Modifiche agli artt. 1..6 del P.I.R. concordate nel corso dell'incontro del 22.06.2016:

- Art.1 "Fonti normative": concordato di correggere la data di sottoscrizione dell'ANQ (24 marzo 2004 e non 24 marzo 2003)
- Art. 2 "Ambito di applicazione": approvato senza modifiche
- Art. 3 "Turni di servizio": concordato di aggiungere un nuovo comma 6 che il Provveditore si è riservato di formulare
- Art. 4 "Lavoro straordinario": concordato di cassare in toto l'ultima parte del comma 6 (eccezionali adempimenti richiesti..... fino a 20 ore pro capite mensili per 11 mesi) ed il comma 7 nonché di modificare il comma 8 inserendo dopo la frase "Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni e trasmesso alle Organizzazioni sindacali", il periodo "entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo" al posto del periodo "con cadenza mensile".
- Art. 5 "Riposo compensativo": concordato di aggiungere nella parte iniziale del comma 3 dell'art. 5, dopo la frase "Si dà atto della necessità di far fuire", il periodo "a richiesta del dipendente" nonché di sostituire la parte finale del comma stesso ("Fermo restando quanto in esso previsto il riposo compensativo andrà fruito entro le quattro settimane successive") con il seguente nuovo periodo: "Ferma restando la possibilità da parte del dipendente di fruire del riposo compensativo entro 2 mesi da quello in cui la prestazione è stata resa, l'Amministrazione garantisce la fruizione del riposo compensativo entro le quattro settimane successive".
- Art. 6 "Turni di reperibilità": approvato senza modifiche



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI

-1-

VERBALE

L'anno 2016, il giorno 22 del mese di giugno, nei locali del P.R.A.P. di Palermo, sono state convocate le Segreterie Regionali delle OO.SS. appartenenti al Comparto Sicurezza per partecipare alla riunione sindacale avente all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

- Protocollo Regionale d'intesa – Rivisitazione
- Sottoscrizione accordo decentrato F.E.S.I. anno 2015.

La riunione inizia alle ore 10.30.

Si dà atto che sono presenti:

PER LA PARTE PUBBLICA

- Dott. Gianfranco De Gesu – Provveditore Regionale A.P. - Palermo
- Funzionario Contabile Aldo Mamo – Settore C/III Ufficio della Contabilità e Programmazione economica
- Dott. ssa Alessandra Amato – Verbalizzante

PER LE OO.SS.

S.A.P.Pe.

- Calogero Navarra (Segretario regionale) – Capo delegazione
- Salvatore Travagliante (Delegato regionale) - *(fruisce di permesso sindacale su convocazione ex art. 32, comma 4 DPR/ 164/02)*

O. S.A.P.P.

- Rosario Di Prima (Segretario regionale) – Capo delegazione - *(fruisce di permesso sindacale su convocazione ex art. 32, comma 4 DPR/ 164/02)*

U.I.L. PA Polizia Penitenziaria

- Giocchino Veneziano (Segretario regionale coordinatore) – Capo delegazione - *(fruisce di permesso sindacale su convocazione ex art. 32, comma 4 DPR/ 164/02)*

Si.N.A.P.Pe.

- Nicolò Lauricella (Segretario nazionale) – Capo delegazione
- Vincenzo Mistretta (Segretario regionale) - *(fruisce di permesso sindacale su convocazione ex art. 32, comma 4 DPR/ 164/02)*
- Giuseppe Mangione (Segretario provinciale)

C.I.S.L. F.N.S.

- Domenico Ballotta (Segretario generale CISL FNS Sicilia) – Capo delegazione *(fruisce di permesso sindacale su convocazione ex art. 32, comma 4 DPR/ 164/02)*
- Salvatore Turco (Segretario generale CISL FNS Palermo Trapani)
- Salvatore Gallo Cassarino (Segretario generale aggiunto CISL FNS Agrigento Caltanissetta Enna)

U.S.P.P.

- Dario Quattrocchi (Segretario regionale) *(fruisce di permesso sindacale su convocazione ex art. 32, comma 4 DPR/ 164/02)*

C.G.I.L. F.P./P.P.

- Paolo Anzaldi (Segretario regionale) – Capo delegazione
- Rosanna Moncada (Segretario provinciale)

F.S.A./C.N.P.P.

//

La riunione inizia alle ore 10.30.

Si dà atto che la O.S. F.S.A./C.N.P.P. è assente nonostante sia stata regolarmente convocata.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI

-2-

Prende la parola il Provveditore che saluta gli intervenuti e apre la discussione degli argomenti previsti all'ordine del giorno e cioè la rivisitazione del P.I.R. e la sottoscrizione dell'accordo decentrato F.E.S.I. anno 2015. Ritiene opportuno cominciare dalla sottoscrizione dell'Accordo relativo al FESI 2015 ed in proposito invita il Funzionario contabile Mamo a prendere la parola.

Il Funzionario contabile Mamo fa presente che dal monitoraggio dei dati eseguito presso le sedi dipendenti è emerso un totale circa 540.000 turni rispetto alle tipologie concordate che è pari ad oltre il doppio dei turni rilevati il decorso anno pari a circa 258.000. Aggiunge che l'aumento dei turni è dipeso sostanzialmente dall'inserimento della nuova lettera l) relativa ai servizi nei piani delle sezioni detentive ed alla sorveglianza a vista. Sottolinea pertanto che, tenuto conto del budget a disposizione di questo Provveditorato - pari a €. 702.068,03 - l'importo attribuibile per ogni turno è pari ad €. 1,30 lordi circa che al netto corrispondono a circa €. 0,90. In proposito, precisa che il decorso anno sono stati attribuiti in prima battuta €. 1,89 lordi per turno e successivamente, tenuto conto delle economie realizzate a seguito delle verifiche effettuate sui turni comunicati da parte di alcuni Istituti, €. 2,59 lordi per turno. Conclude il proprio intervento sottolineando che i pagamenti sono già iniziati perché il Dipartimento ha già aperto il sistema a giugno e che si potranno teletrasmettere i dati anche nei successivi mesi di luglio ed agosto.

A questo punto il Provveditore invita le OO.SS. a sottoscrivere l'Accordo decentrato relativo al F.E.S.I. anno 2015.

Si dà atto che l'accordo relativo al FESI 2015 viene sottoscritto dalle OO.SS. SAPPe, OSAPP, UIL PA Polizia Penitenziaria, SINAPPe, CISL FNS, USPP e CGIL FP/PP ma non dalla O.S. FSA/CNPP che è assente all'incontro odierno.

Il Provveditore ringrazia e congeda il Funzionario Contabile Mamo che alle ore 10.40 lascia la sala riunioni.

A questo punto il Provveditore invita i presenti ad iniziare la rivisitazione del Protocollo regionale d'intesa. In proposito, fa presente che è stato fatto un lavoro analitico in quanto è stata elaborata una bozza del nuovo PIR sulla base delle proposte presentate da parte delle varie OO.SS.. Aggiunge che, come noto, la bozza è stata trasmessa a tutte le OO.SS. unitamente alle varie proposte pervenute. Invita le OO.SS. a formulare eventuali suggerimenti in ordine al metodo da seguire nei lavori di rivisitazione del P.I.R. fermo restando che, se le OO.SS. sono d'accordo, si potrebbe anche procedere alla discussione articolo per articolo.

Si dà atto che le OO.SS. presenti sono d'accordo per discutere il PIR articolo per articolo. Pertanto si iniziano i lavori di rivisitazione del PIR a partire dall'art. 1 "Fonti normative".

Art. 1 "Fonti normative"

Il Provveditore legge l'art. 1 "Fonti normative". Le OO.SS. presenti approvano all'unanimità tale articolo. Si dà atto che l'unica modifica apportata all'art. 1 riguarda la correzione della data di sottoscrizione dell'A.N.Q., che è stato sottoscritto il 24 marzo 2004 e non il 24 marzo 2003 come erroneamente indicato nello stesso articolo.

Art. 2 "Ambito di applicazione"

Il Provveditore legge l'art. 2 "Ambito di applicazione". Le OO.SS. presenti approvano all'unanimità anche tale articolo.

Art. 3 "Turni di servizio"

Il Provveditore legge l'art. 3 "Turni di servizio". Invita quindi le OO.SS. a prendere la parola.

La O.S. SAPPe si sofferma in particolare sul comma 5 dell'art. 3 segnalando che presso alcune direzioni si sono verificate alcune anomalie in quanto è stata designata la turnazione di flessibilità senza alcun passaggio sindacale.

La O.S. CISL ritiene che l'art. 3 dovrebbe avere una formulazione più analitica con specifico riferimento alle circolari vigenti in materia, anche per assicurarne il rispetto fra le parti.

La CGIL ritiene necessario trovare una formulazione tale che in periferia ne debbano tenere assolutamente conto.

La USPP sottolinea l'esigenza di un Protocollo regionale di Intesa semplice sia per le Direzioni che per le OO.SS. Con specifico riferimento all'art. 3 ritiene necessaria una integrazione in quanto deve essere chiarito che ogni direzione con il Comandante deve stabilire in ogni posto di servizio i posti sopprimibili e quelli non sopprimibili. Ciò per motivi di chiarezza al fine di favorire i lavoratori. Inoltre, riguardo alla programmazione dei servizi, ritiene necessario prevedere l'obbligo di formalizzare l'avvenuta comunicazione della variazione del servizio. In proposito sottolinea che occorre la



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI

-3-

certezza che il personale sia stato informato della variazione. Aggiunge che intende fare riferimento sia al servizio programmato che al giornaliero. Infine, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 ANQ relativamente al rientro in servizio dopo un periodo di assenza, ritiene che il personale che rientra in servizio dopo un periodo di assenza deve mantenere il turno di servizio come previsto nella programmazione mensile.

L'OSAPP propone di inserire un comma aggiuntivo nel quale sia previsto che la programmazione del servizio deve essere mensile e che le modifiche devono essere formalmente notificate agli interessati. In proposito, richiama l'attenzione del Provveditore sul fatto che presso alcune direzioni esistono disposizioni di servizio che obbligano il dipendente a visionare i modelli 14 del giorno successivo.

La UIL rinvia alla propria proposta nella quale era stato previsto l'inserimento di un comma aggiuntivo n° 6 con il seguente contenuto: *"Come previsto dal vigente ANQ, in ogni struttura penitenziaria il servizio, compreso quello del NTP deve essere programmato mensilmente osservando scrupolosamente l'orario di lavoro settimanale previsto dall'articolo 16 del DPR 18 giugno 2002 n° 164. Il foglio di servizio (ivi compreso quello del NTP) di cui all'articolo 30 del DPR 15 febbraio 1999, n° 82, deve essere predisposto almeno 7 giorni prima della fine del mese precedente e deve essere esposto, per l'intera durata di vigenza, nell'apposito albo ubicato in luogo tale da garantire la riservatezza"*.

Il SINAPPe condivide la posizione delle OO.SS. UIL e OSAPP circa l'inserimento del suddetto comma aggiuntivo ma chiede anche un altro comma relativo alla compilazione del mod. 14 giornaliero. Fa presente infatti che, come previsto dall'art. 30 del regolamento di servizio, a fine giornata l'Amministrazione deve effettuare le dovute correzioni dei cambiamenti dei turni, dei posti di servizio ed eventuale straordinario del personale. Aggiunge che si devono evincere i cambiamenti ed il personale che li ha disposti. Ritiene infine necessario stabilire che le direzioni debbano trasmettere alle OO.SS. il servizio programmato entro il giorno 30 del mese precedente.

Il Provveditore prende atto di quanto rappresentato dalle OO.SS. e invita le stesse a riflettere che non conviene "imbrigliarci in procedure" che peraltro possono essere anche superate in futuro da nuovi accordi e, pertanto, propone l'inserimento di un nuovo comma che faccia riferimento ai principi di trasparenza, tracciabilità e anticorruzione. Ritiene infatti che ogni volta che si interviene sui turni di servizio occorra garantire la massima trasparenza e la tracciabilità. Si impegna a formulare personalmente questo nuovo comma nel quale sarà detto che ogni volta che si interviene sui turni di servizio deve essere garantita la massima trasparenza e la tracciabilità di tutte le operazioni effettuate. Si impegna inoltre a portarlo a conoscenza delle OO.SS. entro un paio di giorni.

La UIL sottolinea che occorre evitare la genericità che in periferia può sfociare in arbitrio.

Il Provveditore invita la UIL a riflettere sul fatto che ci sono delle norme di rango superiore che già prevedono la programmazione dei servizi e che l'eventuale previsione anche nel PIR non avrebbe alcun valore aggiuntivo in termini di efficacia. In proposito fa presente che alcune norme del PIR hanno carattere operativo come per es. la previsione dei punteggi per la formazione delle graduatorie mentre altre hanno carattere programmatico come nel caso delle norme relative ai turni di servizio che devono avere pertanto un contenuto flessibile, limitato alla fissazione dei principi da applicare. Ribadisce l'impegno di formulare il nuovo comma 6 ispirato ai principi di trasparenza, tracciabilità e anticorruzione. A questo punto ritiene di passare alla discussione del prossimo articolo del PIR.

Art. 4 "Lavoro straordinario"

Il Provveditore legge l'art. 4 "Lavoro straordinario". Richiama l'attenzione delle OO.SS. sul fatto che questo articolo prevede delle prescrizioni ben precise in quanto si è cercato di colmare delle regole che l'ANQ non prevede. A questo punto invita le OO.SS. presenti a prendere la parola.

La O.S. SAPPe si sofferma sulla necessità di tenere presenti i livelli di sicurezza degli Istituti, il numero e la tipologia dei detenuti presenti e l'effettiva carenza del personale.

Il Provveditore sottolinea che è stato ritenuto opportuno sostituire la dicitura precedente che faceva riferimento alla ripartizione del monte ore di lavoro straordinario sulla base degli Istituti, dei detenuti presenti e delle carenze di personale per non imbrigliarci in criteri tassativi lasciando al tavolo la libertà di individuare i criteri da applicare nell'incontro previsto ogni anno entro la fine del mese di settembre.

La O.S. SAPPe prende atto di quanto riferito dal Provveditore. Si sofferma inoltre sull'incidenza dello straordinario fatto dai Funzionari del Corpo e di quello fatto per pratiche amministrative.

La CISL ritiene di condividere i commi 1...5 dell'art. 4 "Lavoro straordinario". Viceversa, esprime qualche perplessità sul comma 6 ultimo punto: *"eccezionali adempimenti richiesti in seguito a rilievi di ordine amministrativo e/o contabile e solo in caso di effettiva carenza di personale amministrativo, previa autorizzazione da parte del Provveditore e comunque"*



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI

-4-

fino a 20 ore pro capite mensili per 11 mesi". Non ritiene di condividere nemmeno il comma 7 che è collegato con il comma 6. in proposito, fa presente che non ritiene opportuno prevedere *a priori* un monte ore di 20 ore pro-capite mensili al personale impiegato in compiti diversi da quelli istituzionali e che eventuali necessità devono essere verificate caso per caso. Richiama inoltre l'attenzione del Provveditore sul fatto che la precedente stesura del PIR conteneva l'indicazione di 10 ore procapite annuo come limite massimo. Chiede inoltre che nel comma 8 dell'art. 4 venga inserita la frase *"entro il mese di riferimento"* al posto della frase *"con cadenza mensile"*.

La CGIL ritiene di condividere l'art. 4 "lavoro straordinario", anche con riferimento al comma 6 tenuto conto del riferimento alla eccezionalità del fatto.

Anche le OO.SS. USPPe OSAPP dichiarano di condividere il contenuto dell'articolo 4 "lavoro straordinario".

La UIL richiama l'attenzione del Provveditore su quanto detto dalla O.S. SAPPe in quanto lo straordinario va determinato in base alle carenze di personale degli istituti. In proposito, richiama l'attenzione del Provveditore sul fatto che il ruolo dei commissari è a pieno organico e non comprende perché alcune unità di tale ruolo giungono a fare anche 40 ore di lavoro straordinario.

Il SINAPPe dichiara di condividere per sommi capi l'articolo 4 ad eccezione dei commi 6 e 7 in quanto non condivide la previsione *a priori* delle 20 ore procapite mensili nei confronti del personale non impiegato in compiti istituzionali. Segnala inoltre che il ruolo dei commissari è a pieno organico e che occorre regolarizzare l'uso dello straordinario da parte dei Funzionari del corpo che oggi è diventata una ordinarietà. In particolare, chiede che in presenza del Comandante e del Vice Comandante lo straordinario non debba essere effettuato contemporaneamente da entrambe le figure.

Il Provveditore fa presente che effettivamente manca qualcosa nel comma 8 e pertanto propone di aggiungere la seguente frase *"entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo"*. Si sofferma inoltre sulla *ratio* del comma 6 che è quella di far fronte ad eventuali richieste urgenti da parte del Dipartimento. Dichiaro comunque di essere disponibile a cassare i commi 6 – ultima parte – e 7 fermo restando che le OO.SS. devono essere consapevoli che si potrebbero verificare delle disfunzioni. Aggiunge che, peraltro, il riferimento alle 20 ore per il personale non impiegato nei compiti istituzionali è contenuto esplicitamente in una circolare dipartimentale. Propone pertanto di modificare l'ultimo punto del comma 6 cassando l'ultima parte *"...previa autorizzazione da parte del Provveditore e comunque fino a 20 ore pro capite mensili per 11 mesi..."*.

Il SINAPPe ritiene che debba essere cassato anche il comma 7.

Dopo ampia discussione il Provveditore prende atto che tutte le OO.SS. concordano nel condividere l'art. 4 "lavoro straordinario" cassando *in toto* l'ultima parte del comma 6 (*"eccezionali adempimenti richiesti..... fino a 20 ore pro capite mensili per 11 mesi"*) ed il comma 7 nonché inserendo nel comma 8 dopo la frase *"Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni e trasmesso alle Organizzazioni sindacali"* il periodo *"entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo"* al posto del periodo *"con cadenza mensile"*. Inoltre, con specifico riferimento alle segnalazioni relative allo straordinario dei Funzionari del Corpo, invita le OO.SS. a riflettere che il problema non è di facile soluzione anche perché nelle giornate in cui hanno gli stessi orari ci può essere la sovrapposizione. Non ritiene di prevedere nel PIR qualcosa che riguarda i Funzionari in quanto, come noto, non è il dipendente che fa lo straordinario ma è l'Amministrazione che lo comanda a farlo. Ritiene comunque che un ragionamento sul monte ore da attribuire al ruolo dei commissari potrebbe essere fatto nel corso dell'incontro del mese di settembre. A questo punto invita le OO.SS. a passare alla discussione del prossimo articolo.

Art. 5 "Riposo compensativo"

Il Provveditore fa presente che in tale articolo è stata inserita *ex novo* solo la parte indicata in neretto *"Fermo restando quanto in esso previsto, il riposo compensativo andrà fruito entro le quattro settimane successive"*. In proposito sottolinea che probabilmente è opportuno riformulare il comma 3 dello stesso articolo 5 cercando di chiarire meglio il principio secondo cui il riposo compensativo deve essere fruito entro le 4 settimane dal giorno in cui la prestazione è stata resa ferma restando la richiesta del dipendente di fruirlo entro i due mesi successivi. Propone pertanto di modificare il comma 3 dell'art. 5 "Riposo compensativo" aggiungendo nella parte iniziale, dopo la frase *"Si dà atto della necessità di far fruire"*, il periodo *"a richiesta del dipendente"* nonché sostituendo la parte finale del comma stesso (*"Fermo restando quanto in esso previsto il riposo compensativo andrà fruito entro le quattro settimane successive"*) con il seguente nuovo periodo: *"Ferma restando la possibilità da parte del dipendente di fruire del riposo compensativo entro 2 mesi da quello in cui la prestazione è stata resa, l'Amministrazione garantisce la fruizione del riposo compensativo"*



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI

-5-

entro le quattro settimane successive".

Le OO.SS. presenti concordano con le modifiche proposte dal Provveditore.
Si passa alla discussione del successivo articolo 6 "Turni di reperibilità"

Art. 6 "Turni di reperibilità"

Le OO.SS. presenti approvano all'unanimità l'art. 6 "Turni di reperibilità".

A questo punto il Provveditore propone di rinviare in una prossima riunione da fissare a breve la discussione del PIR a partire dal successivo art. 7 "*Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale. Impiego nei servizi. Turni festivi, pomeridiani e notturni*", che è piuttosto impegnativo.

Si dà atto che le OO.SS. presenti concordano di rinviare a breve la discussione del PIR

Il SINAPPe richiama l'attenzione del Provveditore sul riscontro fornito ad una propria segnalazione inerente il personale femminile della C.C. di Agrigento che rinvia all'incontro per la rivisitazione del PIR.

Il Provveditore coglie l'occasione per informare le OO.SS. presenti che, con specifico riferimento al personale femminile di P.P., è proprio intendimento prevedere nell'ambito dell'art. 7 del P.I.R. la possibilità di demandare alla contrattazione locale la determinazione della percentuale del personale femminile al di sotto della quale non è possibile assegnare unità femminili alle cariche fisse. Aggiunge che la questione sarà oggetto di discussione nell'ambito della prossima riunione sul P.I.R. A questo punto ritiene concluso allo stato l'incontro per la rivisitazione del P.I.R. e rammenta alle OO.SS. il prossimo incontro già fissato il 24 giugno p.v. per la mobilità del personale dei Nuclei TT.PP. in ambito regionale. In proposito precisa che tale incontro è utile per informare le OO.SS. sulle verifiche effettuate in Regione e su come si intende intervenire. Chiede infine alle OO.SS. di concordare una data per proseguire la discussione del P.I.R.. Viene concordata la data del 1 luglio 2016. A questo punto il Provveditore dichiara conclusa la riunione.

La riunione ha termine alle ore 12.50.

Si rinvia, per quanto non indicato nel presente verbale, alla registrazione effettuata con supporto informatico.

L'INCARICATO DELLA VERBALIZZAZIONE

A. Cuomo

V° IL PROVVEDITORE
GIANFRANCO DE SESU



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI

-1-

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGIONE SICILIA TRA L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SICUREZZA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Fonti normative

1. Il presente Protocollo di intesa – di seguito abbreviato in “Protocollo” – è stipulato ai sensi dell’art. 3, commi 1, 2, e 3 dell’Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, sottoscritto in data 24 marzo 2004 – di seguito abbreviato in “Accordo Quadro” – ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n° 195 e dell’art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002, n° 164 – di seguito abbreviati rispettivamente in “Contratto Collettivo” e in “Nuovo Contratto Collettivo”.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il Protocollo prende in esame le seguenti materie:
 - “Individuazione delle tipologie per l’articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l’accordo quadro” (Art. 24, comma 5 lettera c) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
 - “Criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio” (Art. 24, comma 5 lettera f) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
 - “Criteri generali per l’applicazione del riposo compensativo” (Art. 24, comma 5 lettera g) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
 - “Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità” (Art. 24, comma 5 lettera h) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
 - “Criteri per l’impiego del personale con oltre cinquanta anni d’età o con più di trenta anni di servizio” (Art. 24, comma 5 lettera l) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
 - “In relazione all’orario di lavoro, i turni di servizio, della durata di sei ore, dovranno essere articolati su quattro quadranti orari nelle ventiquattro ore. La possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione decentrata” (Art. 8, comma 4 A.N.Q. 2002-2005);
 - “L’articolazione dei servizi su turni diversi, organizzata con orario di lavoro settimanale su sei o su cinque giorni lavorativi, e l’eventuale flessibilità dell’orario di lavoro sono demandate alla contrattazione decentrata, nelle forme di cui all’art. 3 del presente accordo” (Art. 8, comma 5 A.N.Q. 2002-2005);
 - “Gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell’accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all’art. 29, comma 3 esprime parere vincolante nel merito” (Art. 24, comma 6 lettera a) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
 - “Criteri applicativi relativi alla formazione ed all’aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità” (Art. 24, comma 6 lettera b) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
 - “Criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci” (Art. 24, comma 6 lettera c) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
 - “Criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale” (Art. 24, comma 6 lettera d) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI

-2-

- *"Misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125"* (Art. 24, comma 6 lettera e) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
- 2. Le materie di cui al precedente comma sono prese in esame nei limiti di quanto definito dalla normativa vigente ed, in particolare, dalle fonti di cui all'art. 1 al fine di elaborare criteri, modalità e procedure di maggior dettaglio in funzione delle esigenze della regione Sicilia e di conferire uniformità di indirizzo applicativo alla contrattazione decentrata in sede periferica.

TITOLO II - ORARIO DI LAVORO

Art. 3 - Turni di servizio

1. L'articolazione dell'orario in turni sulle ventiquattro ore implica che l'orario di lavoro settimanale è articolato su sei giorni lavorativi.
2. E' demandata alla contrattazione decentrata in sede periferica l'individuazione degli orari di inizio dei turni, ferma restando l'articolazione su quattro quadranti, salvi i casi di cui al comma successivo.
3. La possibilità di deroga all'articolazione su quattro quadranti orari in caso di articolazione dell'orario in turni sulle ventiquattro ore è demandata alla contrattazione in sede decentrata periferica. In ogni caso tale possibilità è prevista esclusivamente per eccezionali, temporanee e dimostrate esigenze di servizio quali ad esempio le carenze di personale, i livelli di sicurezza degli Istituti, il numero dei detenuti, le aliquote di personale legittimamente assente dal servizio per periodi determinati.
4. Il servizio nei reparti ospedalieri dovrà essere inderogabilmente articolato in quattro turni giornalieri.
5. In sede di contrattazione decentrata periferica sono individuati i posti di servizio ove è possibile applicare tipologie di orario di lavoro su cinque giorni o flessibile. Nella medesima sede sono individuate le fasce di flessibilità, ove applicabili, ed i criteri per la valutazione di eventuali istanze di richiesta di orari particolari da parte del personale in ragione di eccezionali e documentate esigenze di carattere privato.
6. Sia nella predisposizione dei turni di servizio che nelle eventuali variazioni la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai responsabili dei procedimenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la ripercorribilità logica delle relative motivazioni.

Art. 4 - Lavoro straordinario

1. Non possono essere richieste ed effettuate prestazioni di lavoro straordinario se non per le finalità di cui all'art. 10, comma 5 dell'Accordo Quadro, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del presente Protocollo.
2. Ogni anno, una volta ricevuta dal competente Ufficio dipartimentale la comunicazione del monte ore provvisorio di straordinario disponibile, il Provveditore provvede alla immediata distribuzione delle ore alle sedi dipendenti (D.P.C.M. 15 giugno 2015 n° 84), fermo restando che tale assegnazione è provvisoria e potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione all'esito delle procedure di contrattazione nazionale e decentrata.
3. Entro la fine del mese di settembre di ogni anno le parti individuano i criteri per l'attribuzione alle sedi dipendenti del monte ore di lavoro straordinario relativo all'esercizio finanziario successivo.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI

-3-

4. Il Provveditore ha facoltà – in sede di assegnazione del M.O.S. e secondo la congiuntura del momento – di trattenere una quota del M.O.S. relativa alla retribuzione delle ore di lavoro straordinario. Tale quota è destinata all'utilizzo in caso di imprevedibili esigenze di sicurezza insorte nel corso dell'anno nell'ambito del distretto. Ove tali esigenze non avessero a verificarsi, il Provveditorato provvederà a ripartire – prima della chiusura della gestione amministrativa dello straordinario (31 ottobre di ogni anno) e previa informazione alle OO.SS. – il monte ore trattenuto tra gli Istituti che abbiano comprovato – entro il 30 giugno di ciascun anno – la necessità di una integrazione del M.O.S. assegnato, per le residue finalità e sulla base dei criteri di cui al comma 1.
5. Gli indici percentuali di cui al precedente comma 3 possono essere riaggiornati annualmente, in presenza di oggettive e rilevanti modificazioni delle esigenze del distretto, con le medesime modalità adottate per l'adozione del presente protocollo. Tale aggiornamento, in ogni caso, avrà effetto a decorrere dalla ripartizione immediatamente successiva.
6. Ai sensi del comma 6 dell'art. 10 dell'A.N.Q. possono essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario in caso di particolari ed inderogabili esigenze di servizio, da ricondurre in via preminente:
 - alla sicurezza, con particolare riferimento allo svolgimento di perquisizioni ordinarie e straordinarie;
 - ad allertamenti segnalati dall'Amministrazione Centrale e/o dal Provveditorato;
 - a situazioni di maggior rischio per la sicurezza derivanti da opere di ristrutturazione o di adeguamento in atto;
7. Le Direzioni assicureranno la predisposizione e l'affissione in apposito albo dell'Istituto o Servizio, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, del prospetto mensile, sottoscritto dall'Autorità Dirigente, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria presente nella struttura, distinto per qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, con l'indicazione del numero delle ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni e trasmesso alle Organizzazioni sindacali entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo. In conformità alla pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali, il prospetto previsto dall'art. 10, comma 9 del vigente A.N.Q. per l'informativa alle OO.SS. sui dati dello straordinario deve essere redatto "*...in forma anonima ed aggregata con riferimento alla qualifica...*". Al Provveditorato dovrà essere trasmesso il prospetto riepilogativo come da disposizioni vigenti.
8. Per le preclusioni circa il personale che per condizioni di salute e limiti di età, ovvero situazioni familiari cui non può essere richiesto prestazioni di lavoro straordinario, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 10 e 11 dell'A.N.Q.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI

-4-

Art. 5 - Riposo compensativo

1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 12 dell'art. 10 dell'A.Q.N., è facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti.
2. La fruizione dei riposi compensativi deve essere concordata in forma scritta tra il dipendente e l'Amministrazione prima della programmazione del servizio del mese in cui ne viene richiesta la fruizione. Quando ostino inderogabili esigenze di servizio, adeguatamente motivate per iscritto, l'Amministrazione comunicherà in tempo utile l'impossibilità di concedere il riposo, indicando l'eventuale possibilità di differimento. Analogamente, il dipendente e l'Amministrazione possono concordare in forma scritta la fruizione del riposo compensativo oltre i 2 mesi per eccezionali e comprovate esigenze personali.
3. Si dà atto della necessità di far fruire, a richiesta del dipendente, il riposo compensativo entro due mesi da quello in cui la prestazione è stata resa, tenuto conto delle esigenze del servizio e della richiesta del dipendente ed in modo da contenere l'accumulo dei riposi. In sede di contrattazione decentrata verrà stabilito il limite massimo dei riposi accumulabili. Salvo diversa richiesta del dipendente, qualora obiettive esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva, ad esso spetta l'attribuzione di un riposo compensativo da effettuare in giornata festiva. Ferma restando la possibilità da parte del dipendente di fruire del riposo compensativo entro due mesi da quello in cui la prestazione è stata resa, l'Amministrazione garantisce la fruizione del riposo compensativo entro le quattro settimane successive.

Art. 6 - Turni di reperibilità

1. In sede di contrattazione decentrata sono determinate, nei limiti di quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 1 del presente Protocollo, le modalità di applicazione dei criteri di cui all'art. 12, comma 2, dell'Accordo Quadro.
2. Il Provveditore, nell'assegnazione dei turni mensili di reperibilità ai sensi dell'art. 12, comma 3 dell'Accordo Quadro, tiene conto dei livelli di sicurezza degli Istituti, del numero e tipologia dei detenuti e delle esigenze di funzionalità istituzionale.

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE

Art. 7 -Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale. Impiego nei servizi. Turni festivi, pomeridiani e notturni.

1. In tutti i servizi, ad eccezione di quelli all'interno delle sezioni per i quali sarà assegnato il personale dello stesso sesso dei detenuti ed internati ivi ristretti, il personale maschile e quello femminile di Polizia penitenziaria debbono essere impiegati secondo il principio dell'eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali. L'applicazione del principio sopra enunciato deve essere salvaguardato con riferimento ai diversi ruoli e qualifiche e nel conferimento di incarichi e funzioni previsti dalle disposizioni di legge e regolamenti ivi compreso l'incarico di Comandante di Reparto.
2. L'assegnazione del personale all'interno dei singoli servizi avverrà mediante la realizzazione delle unità operative previste dall'art. 33 del D.P.R. 82/99. Per la loro costituzione, oltre che delle indicazioni ivi previste, si terrà conto della struttura dei reparti detentivi e della tipologia dell'Istituto.